

Comune di Castelvetro

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	6
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	7
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	7
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	7
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	7
Articolo 4 – Importi dovuti	7
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	8
Articolo 6 – Diniego della definizione	9
Articolo 7 – Sospensione del processo	9
Articolo 8 – Entrata in vigore	9
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	10
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	10
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione	10
Articolo 4 – Entrata in vigore	111

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, **ed entrate per le quali i diritti di credito del Comune sono già maturati al 31.12.2025 e non siano stati ancora emessi i relativi avvisi di accertamento.**

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, **nonchè i debiti tributari maturati al 31.12.2025 per i quali risultano ancora da emettere i relativi avvisi di accertamento,** possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, **con l'annullamento totale delle sanzioni** e l'applicazione degli interessi legali, e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da almeno una delle seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro la data di approvazione del presente regolamento;

b) Gli Avvisi di accertamento riguardanti le annualità fino al 31.12 2022 di cui, alla data di approvazione del presente regolamento, siano scaduti i termini di impugnazione;

c) le entrate per le quali i diritti di credito del Comune sono già maturati al 31.12.2025 e non siano stati ancora emessi i relativi avvisi di accertamento.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento di cui risultino scaduti i termini di impugnazione.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, anche eventualmente con il supporto della società a cui è stato affidato o è affidato il recupero, per la parte riguardante le ingiunzioni di pagamento, su istanza del debitore da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente nelle forme più efficaci di pubblicità, comunica nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

7. L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Funzionario responsabile della entrata comunale di cui si chiede la definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune e alla società di supporto indicata dal Comune nel sito internet istituzionale la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e/o la società di supporto mettono a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune e la società di supporto entro il 30 giugno 2026 trasmette ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, **con sanzioni pari a zero** e comprensive di interessi al tasso legale, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo periodo del superiore comma 2;

b) ovvero, versamento entro 30 giorni dalla comunicazione, di cui all'ultimo periodo del superiore comma 2 della prima rata di cui alla rateizzazione, nel numero massimo di **cinquantaquattro rate bimestrali** di pari ammontare considerando che l'importo minimo della rata è fissato in cento euro, con le scadenze notificate come previsto dall'Art 3 comma 2.;

c) possibilità di compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. **Le sanzioni riguardanti le Entrate Comunali oggetto di definizione agevolata sono totalmente annullate (riduzione al 0 %) sia per le fattispecie di omesso versamento che per quelle di omessa dichiarazione.**

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune e la società di supporto indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale, con rigetto motivato.

Il diniego può avvenire per le seguenti motivazioni:

- a) Tipo di entrata non rientrante: Il debito richiesto non rientra tra quelli definibili (ad esempio, è successivo o precedente ai periodi temporali definiti dal presente regolamento;
- b) Errori nella domanda o inammissibilità: Presentazione della domanda oltre i termini, presentazione tramite canali non ufficiali o con documenti incompleti o errati.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione comporta, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere, con la riduzione della sorte del debito oggetto della definizione agevolata in ragione dell'importo della sorte del debito già pagata nella precedente rateizzazione.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di quattro rate anche non consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto e le sanzioni saranno dovute nell'originaria misura decadendo il debitore dal beneficio della agevolazione di cui al presente regolamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dalla società di supporto, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, altresì, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune e la società di supporto relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Il pagamento della prima o unica rata determina la definitiva estinzione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Le eventuali iscrizioni ipotecarie restano, tuttavia, poste a garanzia del credito fino all'integrale soddisfazione dello stesso.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i

versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. La presente parte I del regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie giudiziarie inerenti le entrate di cui alla successiva lettera a), in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Castelvetro, per quanto attiene la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria e/o civile in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune della delibera di approvazione del presente regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e/o dalla società di supporto reso disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data della pubblicazione sul sito del Comune della delibera di approvazione del presente regolamento. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo o canone, qualsiasi sia l'esito delle eventuali

sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo o al canone cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo o canone sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo o al canone, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro la data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi¹;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del precedente articolo 4, entro 30 giorni dall'accettazione da parte del comune.

2. Se l'importo dovuto è superiore a cinquecento euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di **cinquantaquattro** rate bimestrali di pari importo come previsto nella parte I, art.3 comma 2 del presente regolamento, ma la rata non può essere inferiore ad euro 100,00. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo alla data di comunicazione degli importi dovuti. Sulle rate

successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza entro 30 giorni dall'accettazione da parte del comune.

In caso di mancato pagamento di quattro rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego motivato della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al completo perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. La presente parte regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data della pubblicazione sul sito internet del Comune della delibera di approvazione del presente regolamento.
2. I provvedimenti di rateizzazione presi in considerazione da questo regolamento concernente la definizione agevolata delle entrate comunali sono quelli già presentati alla data di approvazione del presente regolamento e che contengono al loro interno rateizzazioni su debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi riguardanti le annualità fino al 31.12 2022 di cui, alla data di approvazione del presente regolamento, siano scaduti i termini di impugnazione;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo²;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- Ingiunzioni fiscali
- Avvisi di intimazione

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 avviene mediante il versamento integrale dell' imposta, **con totale abbattimento delle sanzioni**, come previsto nella Parte I, art. 3 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Comune della delibera di approvazione del presente regolamento, oppure con il versamento nel numero massimo di **cinquantaquattro rate bimestrali** di pari ammontare considerando che l'importo minimo della rata è fissato in cento euro, con le scadenze notificate come

previsto dall'Art 3 comma 2. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. la presente parte del regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.